

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4143

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, CORTIANA, CARELLA,
BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1999

Norme in materia di ammissione a scuola
degli alunni non vaccinati

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda esclusivamente l'ammissione a scuola degli alunni non vaccinati ai quali, ancora oggi, viene preclusa sia la frequenza scolastica sia la possibilità di sostenere gli esami; non entra, invece, nel merito della obbligatorietà delle vaccinazioni.

Nell'attesa di una riforma organica per un nuovo assetto della complessiva disciplina delle vaccinazioni, che ha trovato unanime consenso a livello istituzionale attraverso l'affidamento ad una apposita commissione del Ministero della sanità di formulare proposte in merito, appare urgente affrontare il più specifico problema delle certificazioni delle vaccinazioni ai fini dell'ammissione alla scuola o agli esami.

La questione relativa all'impedimento di accesso alla scuola e ai relativi esami, derivante dalla mancata presentazione delle certificazioni di avvenuta vaccinazione, è un problema che coinvolge ormai un numero sempre maggiore di genitori molto informati e determinati che, per convinzioni scientifiche o per obiezione di coscienza, scelgono di non vaccinare i propri figli.

È impensabile che nel nostro paese dal 1994, anno in cui fu presentato ma mai convertito in legge il famoso «decreto-legge Garavaglia» (che consentiva ai medici curanti e ai medici specialisti di esentare dalle vaccinazioni quei bambini che potevano essere a rischio), il Ministro della pubblica istruzione sia sistematicamente costretto ogni anno (compiendo una forzatura notevole rispetto alla legislazione) ad emanare circolari per non lasciare i ragazzi fuori dalle scuole e per consentire loro di essere ammessi agli scrutini e, soprattutto, di sostenere gli esami. L'Italia è l'unico paese del mondo occidentale in cui vi è la preclu-

sione all'inserimento nella scuola dei bambini non vaccinati e addirittura dove esiste la possibilità sia di togliere la patria potestà ai genitori sia di effettuare la vaccinazione coattiva.

Il diritto all'istruzione è un diritto tutelato dall'articolo 34 della costituzione ed è inammissibile che sia subordinato ad un «generico» diritto alla salute in quanto entrambi devono essere oggetto di primaria considerazione.

È inoltre necessario ribadire che la scuola non può rappresentare lo strumento di coercizione delle vaccinazioni né, tantomeno, essere il «controllore» del Ministero della sanità, evidentemente non in grado, a differenza di altri paesi, di convincere i cittadini a vaccinarsi.

Il Ministero della sanità, tuttavia, in varie occasioni, ha dichiarato che la presenza in ambito scolastico o in qualsiasi altra collettività, di una esigua percentuale di soggetti non vaccinati, non costituisce un rischio per la salute dei soggetti stessi e degli altri frequentatori la comunità. Pertanto, in seguito ad una attenta analisi della legislazione in materia di vaccinazioni obbligatorie e del testo unico della scuola, appare necessario introdurre una norma che provveda a modificare lo spirito delle norme primarie (quattro leggi regolano l'obbligo di vaccinazione: legge 6 giugno 1939, n. 891, e successive modificazioni, legge 20 marzo 1968, n.419, e successive modificazioni, legge 4 febbraio 1966, n. 51, e successive modificazioni, legge 27 maggio 1991, n. 165), ovvero che disgiunga, una volta per sempre, la vaccinazione dall'obbligo scolastico.

La normativa vigente, oltre ad essere arretrata rispetto agli altri paesi europei, appare altresì in netto contrasto con l'orientamento recentemente assunto da un sempre

maggior numero di esponenti del mondo scientifico, oltre che dal legislatore; a tal proposito è doveroso ricordare l'impegno assunto dal Governo, con l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dai Verdi in Parlamento, il 14 novembre 1996, «a riesaminare la legislazione scolastica e sanitaria vigente con riferimento all'opportunità di abrogarne le parti in cui il diritto all'istruzione e alla socialità dei bambini viene limitato in nome di esigenze sanitarie che comunque non possono comportare effetti negativi sulle opportunità di sviluppo della socialità e della personalità del bambino né tantomeno sul diritto-dovere, costituzionalmente garantito, dei genitori di provvedere all'istruzione dei propri figli».

Recentemente, con la sentenza n. 928 dell'11 giugno 1997, la Corte di cassazione ha escluso il reato penale per i genitori che non vaccinano i propri figli. Anche la Corte costituzionale e il Consiglio di Stato, chiamati più volte ad esprimere giudizi e pareri, sollecitano, ormai da tempo, un nuovo organico quadro normativo che tenga conto, da un lato, delle sentenze in sede giurisdizionale che, sempre più numerose, riconoscono l'esigenza della tutela sociale dell'ac-

cesso a scuola, e dall'altro, dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia di vaccinazioni.

L'Europa e il mondo occidentale sono orientati, ormai da anni, verso la facoltatività delle vaccinazioni mentre, in quei pochi paesi dove ancora vige l'obbligatorietà, esistono meccanismi che consentono l'obiezione di coscienza (Stati Uniti d'America) e la tutela della salute del minore a rischio di vaccinazione (Francia).

Alla luce delle considerazioni svolte, si può concludere che per rendere compatibile la normativa sulle certificazioni vaccinali con i principi costituzionali relativi al diritto allo studio e agli obblighi scolastici è necessario provvedere ad introdurre una norma, come quella da noi proposta con il presente disegno di legge, che provveda ad escludere, tra i documenti prescritti ai fini dell'ammissione a scuola, la certificazione dell'avvenuta vaccinazione. Inoltre, con il comma 2 si provvede a stabilire che la mancata certificazione delle avvenute vaccinazioni non comporta, comunque, il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo e agli esami.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Tra i documenti prescritti ai fini dell'ammissione alle comunità infantili permanenti o transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna, alle scuole primarie e secondarie, nonché per l'ammissione agli esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo, non è compresa la certificazione delle avvenute vaccinazioni anti-difterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939, n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419, e successive modificazioni; della vaccinazione antipoliomelitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 51; della vaccinazione contro l'epatite virale B ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165.

2. La mancata certificazione delle avvenute vaccinazioni di cui al comma 1 non comporta, comunque, il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e agli esami.